



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota in data CP prot. 65640 del 19.09.2023 della Capitaneria di porto di Salerno;
- VISTO** il verbale di sopralluogo congiunto Cp_AdSP in data 22.09.2023, acquisito al protocollo AdSP MTC con il numero. 25886 in data 29.09.2023, diretto a verificare le condizioni di usura e di stabilità della banchina galleggiante (pontone) in esercizio presso l'angolo della Banchina Rossa con il molo di Ponente del porto di Salerno;

CONSIDERATO che nel corso del sopralluogo di cui al verbale sopracitato si è riscontrato il complessivo degrado superficiale della struttura di metallo del predetto pontone, con presenza di corrosione delle lamiere, avvallamenti sul piano di coperta, bugne sulle fiancate ed altre evidenze tali da far ritenere necessaria un'intedizione all'utilizzo della struttura nelle more di successive verifiche;

RITENUTO opportuno, emanare un provvedimento di interdizione all'utilizzo per le operazioni di imbarco del predetto pontone galleggiante sito nel porto di Salerno presso l'angolo della Banchina Rossa con il molo di Ponente, nelle more degli approfondimenti tecnici necessari;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ilario VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art. 1

La banchina galleggiante (pontone), sita nel porto di Salerno presso l'angolo formato dalla Banchina Rossa con il molo di Ponente, è interdetta ad ogni attività, di conseguenza ne è vietato l'utilizzo, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso della stessa per qualsiasi finalità, ad eccezione delle operazioni di verifica tecnica che saranno eseguite a cura della AdSP.



Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone o alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 02-10-2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUZZIATA